

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- Prof. Avv. Enrico Quadri..... Presidente
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta..... Membro designato dalla Banca d'Italia
- Prof.ssa Lucia Picardi..... Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi..... Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato

nella seduta del 15 giugno 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

I fatti oggetto della controversia possono così riassumersi.

In data 21 aprile 2006 il ricorrente stipulava con la banca resistente un finanziamento da destinare all'acquisto di un laboratorio artigianale e contestualmente sottoscriveva una richiesta di contributo agevolato in conto capitale e interessi che veniva depositata, insieme ai relativi allegati, presso la banca medesima. Quest'ultima avrebbe dovuto curarne l'inoltro all'Istituto competente per la concessione del citato contributo, da erogare sul conto corrente intestato al cliente.

Non avendo più ricevuto alcuna notizia circa l'accoglimento o meno della sua richiesta, il ricorrente con nota del 23 febbraio 2009 interessava direttamente l'intermediario che avrebbe dovuto provvedere alla concessione del contributo ed apprendeva che non risultava pervenuta alcuna posizione a suo nome.

Successivamente, con nota del 27 marzo 2009, lo stesso ricorrente, tramite il proprio legale, chiedeva alla banca resistente aggiornamenti sullo stato della pratica e sui tempi di erogazione del contributo previsti dalla normativa di settore alla luce di quanto nel frattempo appreso; nella medesima sede avanzava richiesta di ricevere copia di tutta la documentazione afferente la pratica di finanziamento, precisando che dai conteggi effettuati il contributo in questione avrebbe dovuto raggugiarsi a € 30.000,00. In assenza di riscontro, effettuava un sollecito in data 31 luglio 2007.

La banca riscontrava la richiesta con nota del 10 settembre 2009, nella quale ribadiva, come già comunicato dall'Istituto erogante, che nessuna posizione risultava aperta a nome dell'impresa ricorrente.

In data 30 marzo 2010 il ricorrente, per il tramite del proprio legale, ha presentato ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario chiedendo la condanna della banca a rimborsare complessivamente la somma di € 30.437,40, di cui € 11.250,00 a titolo di contributo in conto capitale e € 19.187,40 a titolo di contributo in conto interessi sul finanziamento concesso per l'acquisto del summenzionato laboratorio artigianale.

La banca ha controdedotto nei termini per il tramite del Conciliatore Bancario.

In particolare, la banca ha eccepito preliminarmente l'"improcedibilità" del ricorso, dal momento che esso si riferisce a vicende connesse ad un contratto di finanziamento stipulato anteriormente al 1° gennaio 2007.

Nel merito, ha osservato che il suddetto finanziamento, di importo pari a € 75.000,00, era stato concesso per l'acquisto e "l'adeguamento" di locali da destinare a laboratorio artigiano. Il relativo contratto prevedeva la possibilità di accedere ad un contributo "in conto interessi", ma non era condizionato all'effettiva concessione dello stesso. La relativa domanda di concessione a firma del ricorrente permaneva agli atti della banca "in attesa che si perfezionassero le condizioni di concedibilità del contributo, secondo le norme regolamentari che nell'occasione egli espressamente dichiarava di aver ricevuto".

La banca ha chiarito, inoltre, che - ai sensi del Regolamento dell'Istituto erogante - la richiesta avrebbe dovuto essere inoltrata entro sei mesi dalla data di concessione del finanziamento; circostanza, questa, che rafforzerebbe l'ipotesi di incompetenza temporale dell'ABF. Ancora, ha fatto presente che tale normativa richiedeva "quale condizione necessaria che, nel caso di opere murarie quali quelle finanziate, si producesse dichiarazione tecnica attestante la conformità dei lavori alla normativa in materia di edilizia". In proposito, la banca medesima ha precisato che il mancato inoltro della richiesta di

contributo era dovuto al fatto che il ricorrente non aveva fornito alcuna documentazione in ordine all'assolvimento delle "particolari" condizioni cui era subordinato il permesso rilasciatogli dal Comune in data 21 luglio 2005, per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell'immobile a fini di destinazione a laboratorio artigiano.

La banca declinava quindi ogni responsabilità nella vicenda, sottolineando la tardività con la quale veniva sollevata l'attuale contestazione, e respingeva gli addebiti in merito a pregresse ed inevase richieste di informazioni da parte del ricorrente, le quali risultavano prive di riscontro documentale.

Alla luce di tali considerazioni, la banca ha chiesto al Collegio in via principale di dichiarare "improcedibile" il ricorso e, in subordine, di volerlo respingere. In caso di accoglimento ha poi chiesto di limitare il rimborso al contributo in linea interessi (unico previsto sia dal contratto che dal Regolamento), contestando comunque l'assenza di alcuna idonea specificazione contabile a sostegno della relativa quantificazione (€ 19.187,40).

Il ricorrente, sempre per il tramite del proprio legale, ha replicato contestando, innanzitutto, l'eccezione di improcedibilità, dato che la controversia sarebbe sorta in conseguenza di comportamenti tenuti dall'intermediario successivamente al 1° gennaio 2007 e protrattisi fino alla data odierna, anche in considerazione del fatto che egli continua a rimborsare il finanziamento in conformità del piano di ammortamento allegato al contratto.

Ha poi osservato che il Regolamento disciplinante le operazioni agevolate prevede che la banca proceda all'accredito del contributo entro trenta giorni dalla ricezione del medesimo da parte dell'intermediario concedente, senza tuttavia fissare un termine per la concessione, che può quindi avvenire anche a distanza di diversi mesi. Tale circostanza, unitamente alle rassicurazioni fornite dal personale della filiale della banca, avrebbe indotto il ricorrente a formalizzare la propria richiesta d'informazioni solo a marzo 2009.

Nel merito, ha contestato tutto quanto dedotto dalla banca, precisando che il finanziamento era stato concesso solo per l'acquisto - e non anche per l'adeguamento - di un laboratorio artigiano e che dunque l'unica documentazione da produrre era costituita (cfr. art. 2, commi 5° e 6° del Regolamento) dalla copia del contratto di compravendita registrato (allegata), puntualmente fornita dallo stesso ricorrente, e dalla quale si evince chiaramente che la destinazione d'uso dell'immobile era già artigianale.

Attesa, quindi, la contrarietà ai doveri di buona fede e correttezza della condotta tenuta dalla banca, che non ha mai rappresentato al proprio cliente la necessità di ulteriori produzioni documentali, né ha provveduto alla consegna della documentazione richiesta

(inclusa la domanda di contributo, allegata alle controdeduzioni e mai inoltrata in copia al cliente), il ricorrente ha reiterato la richiesta di rimborso, oltre al “risarcimento di ulteriori danni subiti quanto meno a titolo di interessi moratori e rivalutazione monetaria di cui si chiede la valutazione in via equitativa”.

DIRITTO

Ritiene il Collegio di dover preliminarmente affrontare la questione della propria competenza temporale.

A tal fine, è da porre in evidenza come il finanziamento concesso dalla banca al ricorrente in data 21 aprile 2006 era destinato all’acquisto (e non all’adeguamento) di un laboratorio artigianale (art. 1, comma 2°, del relativo contratto) e poteva essere utilizzato dall’impresa in un’unica soluzione, previa esibizione di idonea documentazione definitiva di spesa, ovvero entro un periodo di sei mesi nelle more dell’acquisizione della prova documentale della spesa effettuata e della destinazione del finanziamento (art. 1, comma 4°). Peraltro, dalle risultanze istruttorie si evince che il ricorrente ha prodotto la documentazione necessaria per accedere alle agevolazioni previste in materia di attività artigiane, dato che ha egli stesso precisato di continuare a pagare le rate del finanziamento secondo il piano di ammortamento che prevede un tasso del 4,55%, pari al tasso di riferimento per le operazioni artigiane previsto dalla L. 949/52. D’altro canto, l’immobile al cui acquisto il finanziamento era finalizzato coincide con l’oggetto dell’atto di compravendita stipulato sempre in data 21 aprile 2006, nonché con il “locale artigiano” sul quale è stata iscritta ipoteca a garanzia del finanziamento medesimo.

Dalla lettura del contratto di finanziamento emerge, altresì, che quest’ultimo avrebbe potuto beneficiare del contributo in conto interessi da parte dell’Istituto erogante, che lo avrebbe corrisposto all’impresa per il tramite della banca secondo le modalità previste dal proprio Regolamento. Più esattamente, il contratto prevede che, a fronte del pagamento di ogni singola rata, la banca proceda a versare il contributo sul conto corrente dell’impresa beneficiaria, a condizione che lo stesso sia pervenuto effettivamente alla banca ed abbia potuto essere incamerato dalla stessa (art. 2, comma 3°).

Volgendo l’attenzione al regolamento dell’Istituto erogante, si osserva che esso, all’art. 1, comma 1°, stabilisce che la domanda di ammissione al contributo sopra menzionato deve essere inoltrata dalla banca entro il termine di sei mesi dalla data di decorrenza del



contributo medesimo. Soccorre, al riguardo, la previsione del successivo art. 8, comma 3°, a mente del quale il contributo decorre dalla data di erogazione del finanziamento, sempreché a tale data la spesa sia stata sostenuta e l'investimento sia stato destinato a fini aziendali.

La ricostruzione svolta rivela con assoluta evidenza che la banca avrebbe dovuto trasmettere la domanda di ammissione al contributo più volte citato entro sei mesi a partire dal 21 aprile 2006. Si è di fronte, dunque, ad un comportamento omissivo tenuto dalla banca anteriormente al 1° gennaio 2007, sicché la controversia che ne è scaturita non può essere sottoposta all'Arbitro Bancario Finanziario secondo quanto statuito dalla lettura combinata dell'art. 128-bis del d.lgs. n. 385 del 1993, della Delibera CICR n. 275 del 2008 e dalle Disposizioni della Banca d'Italia, 18 giugno 2009, sez. I, § 4, cpv. 3°.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI